

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 febbraio 2014

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR – n. 16607/10 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre e proseguito nelle sedute del 22, del 30 ottobre, del 20 novembre e dell'11 dicembre 2013.

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra la propria proposta in merito al documento in titolo, ricordando preliminarmente che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – cui hanno preso parte i parlamentari Verdini, Dell'Utri e Cosentino – è stata rivolta dall'autorità giudiziaria ad entrambi i rami del Parlamento (procedimento penale n. 30547/10 R.G.N.R.), senza quindi che sia stata operata in tale fase una distinzione delle competenze tra Camera e Senato.

Nella seduta della Giunta del 26 giugno 2013 con riferimento al Doc. IV, n.2, si era convenuto di iniziare l'esame di tale atto in fase successiva, in modo tale da consentire ai relatori presso i due rami del Parlamento di

trovare una soluzione interpretativa possibilmente condivisa in merito ai profili inerenti al riparto di competenza tra Camera e Senato. L'aspetto problematico riguardava nello specifico la posizione del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti.

Nella seduta del 24 settembre 2013 era stata svolta l'esposizione preliminare da parte della relatrice dei fatti criminosi desumibili dai documenti all'esame della Giunta, al termine della quale il presidente Stefano si era riservato di prendere contatto con il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, al fine di individuare modalità condivise in merito alla questione attinente al riparto di competenza relativamente al senatore Verdini.

Nella seduta del 22 ottobre 2010 la Giunta, in attesa della individuazione di una soluzione condivisa per quel che concerne il riparto di competenze in ordine al senatore Verdini, aveva comunque proceduto nel frattempo ad esaminare la posizione di Dell'Utri, decidendo di fissare – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e in ossequio ai principi del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti di difesa – un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'ex senatore Dell'Utri ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo avesse ritenuto opportuno – di essere audito nella seduta successiva.

Nei giorni seguenti l'individuazione di una soluzione condivisa da parte dei due rami del Parlamento (formalizzata dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 2013 e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nella seduta del 30 ottobre 2013) aveva consentito alla Giunta di deliberare, in data 30 ottobre 2013, la fissazione (ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato) di un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte del senatore Verdini, ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo avesse ritenuto opportuno – di essere audito in una delle successive sedute.

In data 5 novembre 2013 l'ex senatore Dell'Utri aveva depositato una memoria difensiva.

Nella seduta del 20 novembre 2013 la Giunta aveva proceduto allo svolgimento dell'audizione, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, dell'ex senatore Dell'Utri, mentre nella seduta dell'11 dicembre 2013 era stato ascoltato il senatore Verdini.

Si precisa poi che la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati aveva completato l'iter, per quel che concerne l'ex deputato Cosentino, nella seduta del 7 novembre 2013, mentre l'Assemblea di quel ramo del Parlamento aveva concesso l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in data 27 novembre 2013.

La relatrice si sofferma poi sulla memoria depositata dall'ex senatore Dell'Utri il 5 novembre 2013, evidenziando che nella stessa vengono svolte una serie di argomentazioni, finalizzate a sostenere l'insussistenza nel caso di specie del requisito della casualità dell'intercettazione, nella quale viene tra l'altro citata la sentenza della Corte di Cassazione n.

34244 del 2010. In tale sentenza la Corte, su ricorso di uno dei coimputati nel procedimento penale in questione (il signor Carboni), annulla l'ordinanza del Tribunale della libertà del 15 luglio 2010 n. 2104, che confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Flavio Carboni e Pasquale Lombardi. Al punto 8 del dispositivo la Corte, in relazione alla censure sollevate dalla difesa riguardanti l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate, ravvisa una carenza di motivazione del provvedimento di custodia cautelare, evidenziando che dalla stessa si desume «*il mancato esame della memoria difensiva, degli specifici dati processuali in essa segnalati e delle emergenze investigative fondanti i diversi decreti di proroga delle attività di intercettazione*». Peraltro, il Tribunale del riesame, reinvestito della questione, con ordinanza del 2 novembre 2010, non impugnata dagli interessati, ha argomentato in ordine alla natura casuale delle intercettazioni, ritenendole quindi utilizzabili e confermando nel merito il provvedimento di custodia cautelare in carcere per Carboni e Lombardi.

Quanto alle argomentazioni difensive espresse dal senatore Verdini nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 dicembre 2013, si evidenzia che l'audito ha sostenuto che le intercettazioni in questione non sono configurabili come casuali, illustrando gli specifici motivi sottesi a tale tesi.

Tra l'altro il senatore Verdini ha rilevato che gli organi inquirenti hanno effettuato anche un appostamento presso la propria abitazione – corroborato da apposita documentazione fotografica raccolta dalla polizia giudiziaria – dal quale si evince in modo palese la sussistenza di un'attività investigativa rivolta e orientata nei propri confronti.

Dall'analisi dei documenti in possesso della Giunta emerge che nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Roma sono state effettuate, oltre che attività di intercettazione telefonica e ambientale, anche attività di osservazione, controllo e pedinamento.

Per quanto riguarda i filoni d'indagine in cui il senatore Verdini risulta maggiormente coinvolto, si sono riscontrate due annotazioni di polizia giudiziaria relative ad appostamenti effettuati nei pressi di Palazzo Pecci-Blunt in via dell'Ara Coeli (nei due rapporti non è specificato che si tratta dell'abitazione del senatore Verdini) ed entrambi svolti con il fine di documentare gli incontri di Flavio Carboni con altri. Dalla documentazione non emergono elementi sintomatici di un mutamento della «direzione» dell'indagine (e in particolare di un coinvolgimento del senatore Verdini negli atti investigativi all'epoca compiuti), atteso che il pedinamento in questione era diretto esclusivamente nei confronti del Carboni.

Come si evince dai rapporti del Reparto operativo – Nucleo investigativo dei Carabinieri un appostamento si è svolto il 1° ottobre 2009 alle ore 14.30 e viene riportato due volte tra gli allegati all'informativa dei Carabinieri relativa alle indagini in questione: una volta in riferimento al filone n. 2 «Lodo Alfano» e indicata come allegato 52; e una volta in riferimento al filone n. 5.2 «Le operazioni finanziarie sospette collegate all'operazione pale eoliche» e indicata come allegato 22. Vi si documenta l'ar-

rivo di Carboni e di altri due uomini, poi identificati quali Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi.

L'altro appostamento si è svolto il 3 febbraio 2010 alle ore 8.50 e viene riportato tra gli allegati relativi al filone 5.1 «L'operazione paleo-liche» come allegato 271. Vi si documenta l'arrivo del solo Carboni.

Passando ora all'esame dei profili inerenti alla natura delle intercettazioni in questione, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione).

La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità – sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione parlamentare rispetto a indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

Il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sulla quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la necessità di una sospensione dell'attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, dovendo invece a tal fine essere necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare. E non basta nemmeno un qualsiasi quadro indiziario, dovendo invece ravvisarsi un quadro tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione. Una diversa interpretazione contrasterebbe con le linee guida enucleate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerge che uno dei destinatari interloquisca con un par-

lamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine. Diverso è ovviamente il caso delle intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), nelle quali la protezione che l'ordinamento costituzionale appresta presuppone la necessità di un'autorizzazione preventiva, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine, il cui orientamento diretto nei confronti del parlamentare viene in qualche modo presunto *iuris et de iure*. Ciò non avviene nella situazione di intercettazione su utenze di terzi (che coinvolgano parlamentari), per le quali occorre in concreto verificare l'effettiva direzione dell'atto di indagine e, in particolare, se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti del terzo o viceversa se sia rivolto anche nei confronti del parlamentare.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nell'ordinanza del 26 luglio 2012, il giudice per le indagini preliminari (confutando un'argomentazione addotta dalla difesa volta a prospettare la configurabilità di un'indagine rivolta specificamente nei confronti del senatore Verdini fin dall'agosto del 2009) rileva in concreto relativamente alle intercettazioni del senatore Verdini: *«da una lettura ed analisi razionale, secondo un giudizio condotto ex ante, di tali colloqui e delle relative informative (omissis) emergono, per verità, soltanto i seguenti dati: la conoscenza di Carboni con i parlamentari Verdini e Dell'Utri, alcune telefonate tra questi soggetti, complessivamente una dozzina in tre mesi, che indicano sì un loro interessamento ad alcune iniziative economiche intraprese dal Carboni, ma rispetto alle quali gli scarni e del tutto generici riferimenti contenuti nei colloqui certamente non evidenziavano, allora, aspetti di illiceità nei comportamenti tenuti.»*

Chiarisce a tal proposito il giudice che l'appoggio dato dal senatore Verdini a Carboni nel campo dell'energia eolica o rispetto alla candidatura del Fabris a direttore dell'ARPA Sardegna era allora coerente col ruolo di imprenditore e di politico del predetto parlamentare. Precisa ancora l'autorità giudiziaria che i primi indizi di reità del senatore Verdini furono dedotti in data 13 marzo 2010 da una telefonata intercettata tra Cappellacci e Piga (entrambi indagati) dalla quale emergevano pressioni sul Cappellacci da parte del parlamentare.

L'autorità giudiziaria confuta anche la tesi difensiva, secondo la quale un «mutamento di obiettivi» dovrebbe trarsi dall'informativa del 30 luglio 2009, nella quale si faceva riferimento al fatto che il Carboni, per la realizzazione degli impianti eolici in Sardegna, si avvale di *«metodiche di dubbia natura che prevedono il coinvolgimento di esponenti della politica locale e nazionale al fine di ottenere provvedimenti normativi vantaggiosi e strumentali alla realizzazione degli interessi del Carboni»*. In relazione a tale informativa, appare coerente la prospettazione dell'autorità giudiziaria, secondo la quale i termini assolutamente generici con cui l'informativa stessa è formulata, precludono la possibilità di trarre ele-

menti apprezzabili in merito a condotte illecite ascrivibili a Verdini e a Dell'Utri.

Solo elementi raccolti in epoca successiva (e in particolare riconducibili alle informative del 26 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009) hanno consentito l'accertamento di rapporti finanziari tra Carboni e Verdini, che secondo la prospettazione dell'accusa andrebbero ricondotte al patto corruttivo oggetto di indagine.

Per quel che concerne l'ex senatore Dell'Utri, si evidenzia che le intercettazioni effettuate su utenze in uso al Carboni sono state tutte effettuate in un preciso arco temporale (ossia tra il 26 giugno 2009 ed il 9 febbraio 2010). Vi è poi un solo colloquio tra Dell'Utri e Lombardi, nel quale viene comunicato l'esito della decisione della Consulta sul cosiddetto lodo Alfano.

Anche per Dell'Utri l'autorità giudiziaria evidenzia che *«dal tenore dei colloqui intercettati col parlamentare»* non si *«profilavano allora condotte apprezzabili sotto un profilo penale nei confronti del medesimo»*.

Dall'esame del contenuto delle intercettazioni emerge la natura politica dell'interlocuzione di Carboni con Dell'Utri, che allora non lasciava emergere alcun profilo di illiceità nel comportamento tenuto dal parlamentare per l'appoggio politico alla nomina di Fabris, ovvero per le informazioni date dallo stesso all'amico Carboni sul pacchetto anticrisi approvato dal Senato. Come evidenzia l'autorità giudiziaria, non è risultata all'epoca rilevante penalmente nemmeno la conoscenza che Dell'Utri aveva di progetti e operazioni finanziarie dell'amico Carboni, in quanto gli stessi progetti non erano stati in un primo tempo individuati.

Solo gli elementi emersi successivamente e valutati unitariamente nell'informativa finale del 18 giugno 2010, lasciavano emergere l'ipotesi accusatoria inerente alla fattispecie associativa contestata. Infatti il senatore Dell'Utri è stato iscritto nel registro degli indagati il 12 luglio 2010 per il reato associativo e il 20 luglio 2010 per l'ipotesi di concorso nella fattispecie corruttiva.

Un altro elemento importante, da valutare, riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera *«deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, «negativo» dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, «positivo» della affermata «necessità» dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*. La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la »non implausibilità« degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la »decisività« della prova (come evidenziato al punto 6 della sopraccitata sentenza), con la conseguenza che la non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Tutto ciò premesso, va rilevato che l'ex senatore Dell'Utri nella memoria scritta non contesta la sussistenza del requisito di necessità dell'atto. Tale circostanza, comunque non esime il relatore dal procedere «d'ufficio» al riscontro della presenza o meno di tale elemento. A tal proposito, dalla lettura degli atti emerge in maniera evidente – con riferimento alla complessa vicenda processuale ed alle singole contestazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio – il valore probatorio che l'organo inquirente annette alle conversazioni intercettate in cui figura l'ex senatore Dell'Utri, atteso che le stesse tendono ad avvalorare il ruolo che tale imputato aveva nell'ambito del sodalizio evidenziato al capo A) dell'imputazione, nonché a comprovare il peso dello stesso nelle relazioni politiche esterne che – secondo le tesi dell'accusa – sono funzionali al raggiungimento dei progetti e delle attività illecite addebitate.

Il requisito della necessità appare riscontrabile anche per il senatore Verdini, considerata l'attinenza delle intercettazioni alle fattispecie contestate, evidenziata coerentemente e correttamente nell'ambito della motivazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Per tutte le ragioni fin qui evidenziate, la relatrice prospetta l'opportunità di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni effettuate nei confronti del senatore Verdini e dell'ex senatore Dell'Utri, attesa la natura casuale delle stesse.

La relatrice ritiene infine necessario proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato in merito alle autorizzazioni dell'ex deputato Cosentino – non avendo lo stesso mai rivestito la qualifica di senatore – e, di conseguenza, di disporre la restituzione dei relativi atti all'autorità giudiziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Sandro Bondi, in relazione al procedimento penale nn. 6989/13 RG NR – 13185/13 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Catania

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, sostituendo per la presente seduta la relatrice – impossibilitata a partecipare ai lavori per concomitanti impegni – precisa preliminarmente che nella seduta d'Assemblea del 15 marzo 2013 è stato dato annuncio del mantenimento all'ordine del giorno alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, deferite poi all'esame della Giunta in data 7 giugno 2013. Tra queste richieste rientra anche l'atto in titolo, inerente al senatore Bondi, con riferimento al procedimento penale n. 19789/11 RG NR, precedentemente pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano ed attualmente trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con il n. 6989/13 RG NR – n. 13185/13 RG GIP.

Durante la scorsa legislatura, nella seduta del 15 febbraio 2012, la Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Bondi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nel corso della quale l'audito ha depositato anche una memoria scritta. Successivamente la questione è stata posta all'ordine del giorno della Giunta prevista per il 6 marzo 2012 e l'esame rinviato in relazione a una possibile conciliazione tra le parti. Il procedimento in questione non è stato tuttavia completato nella XVI legislatura.

Nella legislatura in corso l'esame della richiesta in questione è stato sollecitato dal senatore Bondi con un'apposita istanza pervenuta agli uffici della Giunta il 22 gennaio 2014, nella quale lo scrivente ha chiesto altresì di essere audito. In data 30 gennaio 2014 il senatore Bondi ha depositato presso gli uffici della Giunta una copia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (prevista per il 24 febbraio 2014), notificato all'interessato dalla competente autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la richiesta in esame è formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, che prevede la possibilità di sottoporre la questione della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione «anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1» (vale a dire i casi inerenti alla prerogativa dell'insindacabilità per le opinioni espresse).

Il procedimento penale oggetto della richiesta in questione è stato attivato a seguito di querela a suo tempo presentata dall'onorevole Bocchino nei confronti del senatore Bondi, relativa ad un'intervista rilasciata da quest'ultimo e pubblicata sul quotidiano «Il Giornale» il 16 dicembre 2010, i cui contenuti sono stati ritenuti diffamatori dal querelante. Il Presidente relatore dà conto dei contenuti della predetta intervista, dando lettura delle frasi che hanno determinato la presentazione della querela in questione.

Prospetta infine l'opportunità, ai sensi dell'articolo 135 comma 5 del Regolamento del Senato, di procedere all'audizione del senatore Bondi, dopo la quale la relatrice De Monte formulerà una propria proposta in merito alla richiesta di insindacabilità in esame.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene inutile l'audizione del senatore Bondi, atteso che lo stesso era già stato audito per il medesimo procedimento penale nella scorsa legislatura. Peraltro ciascun commissario ha la possibilità di consultare i resoconti della predetta audizione, al fine di conoscere le argomentazioni a quel tempo prospettate dall'audito.

Il senatore CUCCA (*PD*) sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti di difesa, garantendo all'interessato la possibilità di avvalersi degli strumenti previsti dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Peraltro la circostanza dello svolgimento di un'audizione sul medesimo procedimento nella scorsa legislatura non preclude la possibilità per la Giunta attualmente in carica di svolgere una nuova audizione del senatore Bondi, al

fine di poter acquisire in maniera diretta e integrale tutti gli elementi cognitivi utili ai fini della decisione.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) evidenzia che l'analisi degli atti relativi all'audizione effettuata nella scorsa legislatura non consente comunque alla Giunta attualmente in carica di conoscere integralmente e in modo dettagliato tutte le argomentazioni svolte dall'interessato, atteso che la forma di pubblicità prevista per tali tipi di attività è basata sul resoconto sommario, e non quindi sulla resocontazione stenografica.

Il PRESIDENTE relatore ribadisce la propria proposta di accogliere l'istanza di audizione avanzata dal senatore Bondi, procedendo quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, allo svolgimento della stessa in una delle prossime sedute.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.